Professionisti: due studi e canoni di locazione sproporzionati conducono all'IRAP

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 19 Luglio 2021

In quali casi scatta l'assoggettamento ad IRAP per i liberi professionisti? Oggi analizziamo il caso dell'avvocato con due studi e canoni di locazione elevati

IRAP Avvocati: il caso esaminato dalla Cassazione

La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto da un avvocato, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento ai fini Irap, Irpef ed Iva, emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate per l'anno 2005.

In particolare, dalla documentazione emergeva che le prestazioni dell'Avvocato risultavano fatturate per Euro 320.000,00 ad uno studio legale associato e per Euro 5942,02 a terzi.

Inoltre, i costi per l'utilizzo dello studio associato ammontavano ad Euro 243.000, oltre Iva, e per ulteriori Euro 50.000 oltre spese condominiali per Euro 2.765,51 ed Iva, relativi al periodo dal 10 novembre 2005 al 31 dicembre 2005, da una srl locatrice.

Pertanto, secondo il giudice di appello l'attività professionale del contribuente era svolta quasi esclusivamente nell'ambito dello studio legale associato mentre le spese oggetto di contestazione non erano inerenti ed erano elevate, sì da non costituire il minimo necessario per l'esercizio dell'attività.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il pensiero della Corte

La Cassazione ritiene che l'avvocato sia soggetto Irap, essendo pacifico, in atti, che il contribuente abbia utilizzato per la sua attività professionale due studi, dando così dimostrazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione.

Infatti, l'utilizzo di due studi, ed in particolare di uno studio con costi di locazione per la somma di circa Euro 300.000 l'anno, non può essere ritenuto, come affermato dal giudice del merito, una spesa rientrante nel *"minimo indispensabile"* per l'esercizio dell'attività di avvocato.

Invero:

> *"per questa Corte a sezioni unite, il requisito dell'autonoma organizzazione, previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato,*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D